



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 51 del 19/11/2013

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI A QUELLI URBANI

L'anno duemilatredici, addì diciannove del mese di novembre alle ore 20,30, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito in adunanza di prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Francesco Rubino, il Consiglio Comunale.

I componenti il consiglio comunale assegnati ed in carica, alla data odierna sono i signori

N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A	N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A
1	CASELLI Luca	X		17	ANSELMI Anna Maria	X	
2	TONELLI Adriana	X		18	BONETTINI Susanna	X	
3	BENEDETTI Massimo	X		19	MEGALE Giuseppe	X	
4	RUBINO Francesco	X		20	PIGONI Giulia	X	
5	LIBERI Ugo	X		21	LOMBARDI Andrea	X	
6	SANTOMAURO Biagio A.	X		22	CASELLI Antonio	X	
7	VENTURELLI Dario	X		23	RICCI Davide	X	
8	MACCHIONI Francesco	X		24	PISTONI Sonia	X	
9	NIZZOLI Camilla	X		25	MORINI Sandro	X	
10	COSTI Roberta	X		26	SAVIGNI Maria	X	
11	GUERRIERI Cecilia	X		27	RIGHI Massimiliano		X
12	LIBBRA Morena		X	28	CERVERIZZO Franca		X
13	PIERACCI Otello	X		29	BASILE Sergio		X
14	BARGI Stefano	X		30	GANDINI Andrea		X
15	LORENZI Lorenzo		X	31	GUANDALINI Mauro		X
16	MANINI Daniel	X					
Presenti: 24				Assenti: 7			

Partecipa ed assiste alla riunione il Vicesegretario Generale Marina Baschieri
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, pone in discussione l'argomento in oggetto, previa designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri
BARGI Stefano - SAVIGNI Maria - COSTI Roberta.

Oggetto: INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI A QUELLI URBANI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 7 del D.Lgs. 5/2/1997 n. 22 (cd decreto ronchi) e, successivamente, l'art. 184 del D.Lgs. 3/4/2006 n.152 (cd codice ambiente) dispongono che, nella classificazione dei rifiuti, quelli speciali assimilati sono ricompresi tra quelli urbani anche ai fini dell'applicazione della disciplina del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
- l'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che i comuni concorrono a disciplinare, tra l'altro, l'assimilazione per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184,
- l'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006, demanda allo Stato il compito di determinare i criteri quali-quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali;
- l'art. 1, comma 184, lettera b) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), prevede che *"nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 152/2006 ... in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. n. 22/1997"*;
- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non ha ancora proceduto ad adottare e quindi individuare i criteri qualitativi e quali-quantitativi, come previsto dal citato art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006, ferma restando quindi l'applicabilità della deliberazione sui rifiuti del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984;

atteso che a tutt'oggi non risultano adottati altri provvedimenti rispetto a quanto sopra esposto in materia di assimilazione da parte del Ministero competente né da parte di alcun altro organo competente;

ritenuto:

- di condividere quanto sostenuto, con propria nota prot. n. 8965 del 28.03.2013, da ANCI Emilia-Romagna, secondo la quale, in assenza dell'emanazione del Decreto di individuazione dei criteri quali-quantitativi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, di cui all'art 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006, nelle province dove i criteri di assimilazione siano contenuti in delibere adottate dalle ex ATO, conserva legittima validità ed efficacia la disciplina regolamentare attuativa a suo tempo adottata dalle ex ATO provinciali anche in considerazione delle conseguenze derivanti dall'introduzione di una diversa disciplina sulla gestione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti e, conseguentemente, sui costi rientrati nei piani finanziari redatti dai gestori ed approvati da ATERSIR e, quindi, sulla applicazione della TARES;
- d'altra parte, nell'esercizio dei poteri assegnati a codesto Ente, necessario apportare i dovuti miglioramenti alla disciplina in essere integrando i criteri quantitativi di assimilazione di cui all'art. 12 del citato Regolamento ATO, senza che questo comporti alcuna variazione del PF 2013 – Comune di Sassuolo, approvato dal Consiglio d'Ambito ATERSIR con deliberazione n. 10/2013;

visto il "Titolo II - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani", in particolare gli artt. 11 e 12 del "Regolamento per la disciplina del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati nell'Ambito Ottimale di Modena", approvato dall'Assemblea Consorziale di ATO4.MO nella

seduta del 27 novembre 2006 e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

preso atto che la seconda Commissione Consiliare ha esaminato, in data 07/11/2013 e in data 14/11/2013, la proposta di confermare quanto previsto dal "Titolo II - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani" procedendo alla sola integrazione dei criteri quantitativi di assimilazione di cui all'art. 12 del Regolamento ATO e ha espresso parere favorevole;

dato atto che si procederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

dato atto che il Vicesegretario Baschieri Marina svolge le funzioni di Segretario, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 28/6/2011;

visto il parere favorevole del Direttore responsabile del Settore II "Governo del Territorio e Interventi Pubblici", espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e alla regolarità e alla correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

considerato, a seguito dell'istruttoria svolta, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

illustra il punto all'o.d.g. l'ass. Tutela ambientale, Risparmio energetico e Giovani, Buffagni Francesca;

con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, dai n. 24 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti

DELIBERA

1) di confermare i criteri di assimilazione di cui al "Titolo II - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani" del Regolamento per la disciplina del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati nell'Ambito Ottimale di Modena, approvato dall'Assemblea Consorziale di ATO4.MO nella seduta del 27 novembre 2006 e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2) di darsi atto che il comma 1 dell'art. 12 del Regolamento ATO4.MO, testualmente reca:

"Art. 12 – Criteri quantitativi di assimilazione

1. I rifiuti speciali di cui all'art. 10, comma 1, lettera f, se rispondenti ai criteri qualitativi di cui al precedente articolo 11, sono assimilati agli urbani sino ad un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produttività specifica Kd (espresso in kg/mq*anno) stabilito dal relativo Regolamento di Tariffa.
... omissis..."

3) di integrare i criteri quantitativi di assimilazione di cui al comma 1 dell'art. 12 del Regolamento ATO4.MO, come segue:

"Art. 12 – Criteri quantitativi di assimilazione

1. I rifiuti speciali di cui all'art. 10, comma 1, ~~lettera f~~, se rispondenti ai criteri qualitativi di cui al precedente articolo 11, sono assimilati agli urbani sino ad un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produttività specifica Kd (espresso in kg/mq*anno) stabilito dal relativo Regolamento di Tariffa.
... omissis..."

4) di disporre che i rifiuti che superano i limiti quantitativi di assimilazione stabiliti dalla disciplina sopra richiamata, sono da intendersi non assimilati a tutti gli effetti di legge esclusivamente per la parte di essi che eccede tali limiti;

- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per consentire la successiva approvazione del piano tariffario per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013.

Tutela del Territorio CB/ef

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata registrazione file audio (MP3), così come sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare a norma e per gli effetti di cui all'art. 79 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Il CD, contenente la registrazione, viene racchiuso in apposito contenitore con sopra riprodotta la data di questa seduta consiliare e verrà conservata con gli atti, a documentazione della seduta, a disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo)



Deliberazione del Consiglio Comunale n 51 del 19/11/2013

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Francesco Rubino

Il Vicesegretario Generale
Marina Baschieri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 30/11/2013 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Vicesegretario Generale
Marina Baschieri

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

Sassuolo, 11/12/2013

Vicesegretario Generale
Marina Baschieri



Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267

SETTORE II - GOVERNO DEL TERRITORIO E INTERVENTI PUBBLICI SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

Oggetto: INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI A QUELLI URBANI

Parere del Settore o Servizio Proponente

Il Dirigente esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000.

data 15/11/2013

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE II - GOVERNO DEL TERRITORIO
E INTERVENTI PUBBLICI
Mazzarella Giuseppina

Parere del Servizio Finanziario

La proposta di deliberazione, vista l'attestazione resa nell'ambito dell'istruttoria, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

data 19/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Barbara Rampini



Comune di...
Allegato al...
n. 51 del 19/11/2013

REGOLAMENTO

per la disciplina del

**Servizio di Gestione dei
Rifiuti Urbani e Assimilati**

nell'Ambito Territoriale Ottimale di Modena

Testo coordinato derivante dal testo approvato con emendamenti dalla Assemblea Consorziale nella seduta del 27 novembre 2006, dai successivi emendamenti approvati dalla Assemblea Consorziale nella seduta del 23 aprile 2007 e nella seduta del 27 novembre 2007, e dalle modifiche approvate nella seduta del 29 giugno 2009

Titolo II – Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Art. 9 – Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani: principi generali

1. Fermo restando che i rifiuti speciali di norma restano tali, in attesa dell'emanazione dei criteri previsti dalla normativa vigente sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali aventi le caratteristiche definite ai successivi articoli del presente Titolo.
2. Alle superfici di formazione dei rifiuti assimilati agli urbani viene applicata la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo Regolamento di applicazione. A fronte del pagamento della tariffa sono garantiti senza ulteriori oneri la raccolta e l'avvio a smaltimento, recupero o riciclaggio di detti rifiuti attraverso il servizio pubblico.
3. I rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani devono obbligatoriamente essere conferiti, se destinati allo smaltimento, al pubblico servizio, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12 comma 2. È invece facoltà del produttore ricorrere a soggetti terzi, provvisti delle necessarie autorizzazioni, per quanto riguarda le frazioni avviate a recupero o riciclaggio. Il documentato conferimento per l'avvio a recupero o riciclaggio di rifiuti assimilati, in quantità non inferiore ad una certa quota minima della propria produzione annua, dà luogo all'applicazione di sgravi tariffari, secondo le modalità e le procedure previste dal Regolamento di applicazione della tariffa.
4. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio: la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

Art. 10 – Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani: ambito di applicazione

1. Sono assimilati agli urbani, se rispettano i criteri qualitativi e quantitativi di cui ai successivi art. 11 e 12, laddove non ne sia esclusa per legge l'assimilabilità, i rifiuti speciali ricadenti nelle seguenti categorie:
 - a. rifiuti provenienti da attività commerciali;
 - b. rifiuti provenienti da attività di servizio, da enti economici e non economici pubblici e privati, da istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive e ricreative, da servizi scolastici e loro pertinenze;
 - c. rifiuti da attività artigianali di servizio alla persona o alla residenza;
 - d. rifiuti derivanti da attività sanitarie, conformemente alla specifica normativa vigente; per
 - e. quanto riguarda le strutture sanitarie pubbliche o private, come definite all'art. 3 c. 1 lett. I del presente Regolamento, sono sempre esclusi dalla assimilazione i rifiuti derivanti da:
 - I. laboratori;
 - II. sale operatorie;
 - III. ambulatori;
 - IV. reparti di terapia intensiva o comunque soggetti ad isolamento;
 - V. sale di cura e degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - VI. servizi igienici relativi a quanto elencato ai punti precedenti ed alle sale di cura e degenza non comprese nel precedente punto V;
 - f. rifiuti derivanti da attività agricole ed agro-industriali, se prodotti all'interno del perimetro dell'area di espletamento del servizio, limitatamente:

- I. alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti;;
 - II. ai rifiuti prodotti all'interno dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione;
 - III. alle aree di ristorazione e/o pernottamento ed alle aree di preparazione degli alimenti (cucine e dispense) delle attività agrituristiche e di turismo rurale;
- g. rifiuti derivanti da attività industriali, da attività artigianali di produzione di beni e da attività artigianali di servizio diverse dai servizi alla persona o alla residenza, con esclusione di norma dei rifiuti provenienti dalle sale di lavorazione, mentre sono sempre assimilati i rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini ed aree scoperte operative, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, nei limiti di cui all'art. 12.
2. Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 11 – Criteri qualitativi di assimilazione

1. Sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali provenienti dalle attività e lavorazioni previste al precedente art. 10 che:
- a. non sono classificati come rifiuti pericolosi;
 - b. non rientrano nei casi di esclusione elencati nell'allegato A;
 - c. non sono costituiti da rifiuti di imballaggi terziari. Gli imballaggi secondari sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata ai fini del successivo avvio a recupero.
2. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate in conformità al Piano annuale delle attività e degli interventi, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.

Art. 12 – Criteri quantitativi di assimilazione

1. I rifiuti speciali di cui all'art. 10, comma 1, lettera f, se rispondenti ai criteri qualitativi di cui al precedente articolo 11, sono assimilati agli urbani sino ad un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produttività specifica Kd (espresso in Kg/mq*anno) stabilito dal relativo Regolamento di Tariffa.
2. È facoltà della attività produttiva richiedere espressamente l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle sale di lavorazione, laddove conformi ai criteri qualitativi di cui al precedente articolo 11. Per tali casistiche il Regolamento di Tariffa prevederà specifiche modalità di tariffazione.
3. Ai fini dell'assoggettamento a tariffa delle strutture sanitarie, la superficie delle sale di cura e degenza che non rientrano nelle casistiche di cui al comma 1 dell'art. 10 lett. d) punto V è computata nella misura del 20% della misura effettiva.
4. Alle strutture sanitarie si applicano coefficienti Kc e Kd omogenei in tutto l'ambito stabiliti dall'Agenzia coerentemente al DPR 158/99.

Art. 13 – Procedure di accertamento

1. Le procedure di accertamento del rispetto dei requisiti e dei criteri fissati dalla nor-

mativa vigente e dal presente Regolamento, ai fini della assimilazione o meno di rifiuti speciali ai rifiuti urbani e conseguentemente dell'assoggettamento di una determinata attività al pagamento della tariffa, e le procedure di determinazione delle superfici assoggettate, sono stabilite dal Regolamento di applicazione della Tariffa nel rispetto dei principi e dei criteri di cui ai commi successivi.

2. Le procedure di cui al comma precedente dovranno rispettare i seguenti criteri:

- a. non sono assoggettabili a tariffa le superfici nelle quali si ha produzione pressoché esclusiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- b. nel caso di cui all'art. 12 comma 2, le superfici che originano esclusivamente scarti di lavorazione non saranno assoggettate a tariffa;
- c. nel caso di superfici in cui si abbia produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, alla superficie totale dell'attività assoggettata si applica una riduzione forfetaria in funzione del tipo di attività;
- d. la produzione di documenti che attestino il conferimento per l'avvio a recupero o riciclaggio di rifiuti assimilati, in quantità non inferiore al 30% della propria produzione annua, costituisce titolo per l'ottenimento di sgravi tariffari. L'attività richiedente dovrà documentare i quantitativi effettivamente esclusi dai circuiti del pubblico servizio e la propria produzione totale di rifiuti assimilati agli urbani.

3. L'accertamento può avvenire:

- a. con procedimento d'ufficio;
- b. su richiesta degli interessati, corredata della documentazione necessaria.

2. All'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento sarà fatto riferimento alla situazione di assimilazione preesistente, vale a dire:

- a. saranno considerati assimilati i rifiuti prodotti dalle attività di cui risulti l'iscrizione nei ruoli di tariffa (o della TARSU nei Comuni ove ancora non è stato operato il passaggio a regime tariffario), in misura delle rispettive superfici iscritte;
- b. l'esistenza agli atti di convenzione o contratto di smaltimento con Ente o Impresa autorizzati costituirà presunzione della classificazione di parte almeno dei rifiuti prodotti quali rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani, ai fini della applicazione di riduzioni tariffarie e/o di esclusioni di parte della superficie.

Art. 14 – Forme di raccolta dedicate

1. Nella organizzazione del servizio rivolto alle imprese produttrici di rifiuti assimilati devono essere sempre privilegiate le forme di raccolta domiciliare, in primo luogo nelle zone artigianali ed industriali, preferibilmente comprensive di pesatura o altra forma di misura dei conferimenti.

2. È facoltà del Gestore concordare con singole attività forme specifiche di raccolta, sempre e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui al Disciplinare Tecnico. In tal caso la pesatura (o altra forma di misura) dei rifiuti raccolti è obbligatoria, in modo da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti.

3. In nessun caso tali forme specifiche di raccolta debbono andare a detrimento del complessivo servizio pubblico. Nel caso esse comportino un aggravio del costo del servizio, rispetto alla situazione nella quale l'utenza interessata facesse ricorso alle ordinarie forme di raccolta, il differenziale di costo sarà integralmente sostenuto dall'utenza medesima.

Allegato A
(articolo 11, comma 1, lettera b)

Rifiuti speciali non assimilati agli urbani

N.	Descrizione
1	Rifiuti da demolizione e costruzione; rifiuti da attività di scavo
2	Rifiuti di natura vegetale derivanti dall'attività di realizzazione e manutenzione di parchi, giardini ed aree verdi in genere, se derivanti dalla attività primaria dell'impresa. Sono invece assimilati se conferiti direttamente o comunque a nome dell'utenza assimilata, dedita ad attività differenti dalla manutenzione del verde, dalle cui pertinenze sono stati originati.
3	Rifiuti derivanti da attività agricola ed agroindustriale, se non ricadenti nelle casistiche di cui all'art. 10 c.1 lettera e
4	Pneumatici dismessi
5	Rifiuti costituiti da residui di lavorazione in vetroresina
6	Oli esausti e gli altri rifiuti non aventi consistenza solida derivanti da attività di ristorazione, rosticceria, friggitorie, nonché da centri di produzione pasti per la somministrazione collettiva e/o da attività di preparazione di cibi per la vendita al dettaglio, se NON direttamente conferiti dal produttore presso la SEA
7	Toner per stampa esauriti, anche se non pericolosi, se derivanti dall'attività primaria dell'impresa
8	Batterie ed accumulatori, ancorché non classificati quali rifiuti pericolosi, se derivanti dall'attività primaria dell'impresa
9	Olii e lubrificanti esausti, ancorché non classificati quali rifiuti pericolosi, se derivanti dall'attività primaria dell'impresa
10	Solventi, diluenti, vernici e smalti, relativi residui e contenitori
11	Adesivi e relativi residui e contenitori
12	Pesticidi e relativi contenitori